

**Statuto della società per azioni**  
**“Impianti S.p.A.”**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni (la “Società”) con la denominazione di  
**“Impianti S.p.A.”**.

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede nel comune di Carate Brianza (MB). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

**Articolo 3 - Oggetto**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a.) il commercio, la progettazione, l'installazione, la manutenzione e la distribuzione di:
- sistemi ed infrastrutture di rete per impianti dati/voce/video/audio sia cablati che wireless (senza filo);
  - sistemi per la realizzazione di data center;
  - sistemi telefonici analogici, IP, sistemi di “unified communication” (UCC);
  - sistemi e servizi di videoconferenza e telepresenza sia per sale, utenti, sia per chioschi, sia per dispositivi mobili;
  - sistemi di videosorveglianza sia da interno che da esterno;
  - sistemi per la realizzazione di ponti radio e laser e di qualsiasi tecnologia wireless;
  - sistemi e dispositivi per connettività mobile sia wireless che su rete cellulare “Internet of Things” (IoT);
  - sistemi e dispositivi software e hardware sia fissi che mobili di qualsiasi tecnologia e loro accessori per comunicazioni, sicurezza e trasmissioni dati sia per il settore pubblico che privato afferenti tra gli altri al mercato industriale, per la difesa, per l'industria dell'energia, per il settore medico, navale ed emergenziale;
  - sistemi e servizi per le comunicazioni satellitari;
  - sistemi ed apparati di led wall, video wall e videoproiezione per allestimento sale audio/video,
  - sistemi di traduzione audio/video simultanea;
  - sistemi per la diffusione del suono, microfoniche sia a cavo che wireless e sistemi fonoassorbenti e correzione acustica;
  - sistemi televisivi e di distribuzione del segnale tv/sat;

- apparecchi e sistemi di videocitofonia;
- software e relativi apparati di qualsiasi tipologia e tecnologia;
- hardware informatico di qualsiasi tipologia, tecnologia e costruttore;
- impianti elettrici ed elettronici in genere;
- sistemi di illuminazione sia da interno che da esterno compresi accessori ed arredi urbani;
- sistemi di illuminazione in ambito navale ed emergenziale;
- apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori inclusi Dispositivi di protezione Individuale (DPI);
- sistemi e servizi di sicurezza delle reti dati;
- sistemi di protezione e controllo in ambito di cyber sicurezza;
- sistemi di generazione energia (gruppi elettrogeni, solari, eolici, etc) e per lo stoccaggio di energia (ups e batterie, etc) di qualsiasi tipologia e tecnologia;
- sistemi tecnologici in genere e relative attività accessorie al completamento ed alla realizzazione degli stessi;
- sistemi di climatizzazione e condizionamento;
- sistemi hardware e software per la realtà aumentata (VR) e per l'intelligenza artificiale (AI);
- sistemi ed apparati a tecnologia robotica;
- sistemi ed apparati per i mercati dell'automotive, della mobilità sostenibile e dei droni;

b.) la commercializzazione e la distribuzione di soluzioni SaaS (software as a service), IaaS (infrastructure as a service) e PaaS (platform as a service).

È tassativamente esclusa ogni attività riservata a professionisti iscritti ad appositi albi ai sensi di legge.

La Società potrà, inoltre, concedere avalli, fidejussioni, garanzie reali o personali di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti propri o di terzi anche non Soci (nei limiti previsti dalla normativa vigente) nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare, che l'Organo Amministrativo ritenga necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere ed alienare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, in Italia o all'Estero, purché in via non prevalente ed in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale e quindi in via non professionale, ma resta comunque tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla Legge come finanziaria.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

## Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

## CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

### Articolo 6 - Capitale sociale, azioni e strumenti finanziati

Il capitale sociale è di Euro 153.330, rappresentato da numero 7.666.500 azioni ordinarie prive del valore nominale.

In data 3 novembre 2022 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, fino a un ammontare massimo di nominali Euro 140.000 (centoquarantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione a servizio dei warrant denominati " Warrant Impianti 2022-2025", entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili (sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*). In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al Euronext Growth Milan. Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-*bis* cod. civ., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., fino ad un ammontare dalla stessa determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

La Società può emettere azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nei limiti stabiliti dalla legge:

- (i) in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 cod. civ., l'Assemblea può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- (ii) la Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili; nella

rispettiva deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione;

- (iii) la Società può emettere altresì obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge; ferma restando la facoltà dell'Assemblea di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ..

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Le azioni e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

#### **Articolo 7 - Conferimenti e finanziamenti**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 8 - Offerta pubblica di acquisto**

A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta modificato, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 cod. civ., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del

diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

L'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente alle operazioni di fusione o scissione previste dall'art. 49, primo comma, lettera g) - del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il cd. "**Regolamento Emittenti**") sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 49, secondo comma, del Regolamento Emittenti.

Gli artt. 108 e 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

La soglia di cui all'art. 108, primo comma, del TUF è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

La disciplina di cui alle norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

#### **Articolo 9 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti**

A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, trova applicazione il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, inclusa la disciplina applicabile in materia di trasparenza e di informativa del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione ivi richiamata (la "**Disciplina sulla Trasparenza**").

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, le soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto di voto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata

unicamente ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

#### **Articolo 10 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 2437-ter cod. civ., fermo restando che in ogni caso tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

#### **Articolo 11 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan**

Qualora venga richiesta a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan, la Società deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società negoziati sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 12 – Convocazione**

L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, in forma integrale, sul sito internet della Società nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "ItaliaOggi" o "Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza

dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Articolo 13 - Competenze assembleari**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata. Sino a quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art 15 del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle azioni della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 12.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma cod. civ.

### **Articolo 14 - Intervento e voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

In particolare, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è

attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/ video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) l'organo amministrativo stabilisca nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tiene, anche o esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione, ivi espressamente indicati, omettendo, in quest'ultima ipotesi, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In tali ipotesi, qualora il verbale della riunione assembleare venga redatto successivamente alla riunione assembleare medesima, l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il soggetto verbalizzante.

Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-*undecies* del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

#### **Articolo 15 - Presidente e segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.



Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

#### **Articolo 16 - Quorum assembleari**

L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ..

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

#### **Articolo 17 - Verbalizzazione e regolamento assembleare**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno - il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF. Gli amministratori indipendenti sono scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.



## Articolo 19 - Nomina degli amministratori

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società.

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF per ogni lista che contenga un numero di candidati fino a 5 (cinque) e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, per ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste devono essere corredate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo detenuti presso altre società o enti; (iii) dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Con specifico riferimento agli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, le liste devono essere corredate altresì da una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi ai sensi del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione.

Le liste, complete della predetta documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione

Le liste e la relativa documentazione, ove complete e conformi alle suddette previsioni, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 6 (sei) giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto tuttavia delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati della lista unica.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori i candidati in ordine di anzianità di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati e secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex art.147-quinquies TUF comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.



## **Articolo 20 - Presidente e organi delegati**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve nominare tra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali e procuratori, anche estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

## **Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio**

Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa dal Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della

maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere, anche esclusivamente, per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) il Presidente stabilisca nell'avviso di convocazione, ove la riunione sia stata convocata, che il Consiglio di Amministrazione si tiene, anche o esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione, ivi espressamente indicati, omettendo, in quest'ultima ipotesi, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Qualora il verbale della riunione venga redatto successivamente alla riunione medesima, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 22 - Poteri di gestione**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### **Articolo 23 - Poteri di rappresentanza**

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione), nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**



### **Articolo 24 - Collegio Sindacale**

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e i suoi membri sono comunque rieleggibili. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 25 - Nomina dei sindaci**

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

I candidati inseriti nelle liste devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previsti dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, c. 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste, devono essere corredate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo detenuti presso altre società o enti; (iii) dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge; (iv) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Con specifico riferimento agli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, le liste devono

essere corredate altresì da una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi ai sensi del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione.

Le liste, complete della predetta documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste e la relativa documentazione, ove complete e conformi alle suddette previsioni, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 6 (sei) giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale fin alla successiva Assemblea.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

#### **Articolo 26 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

#### **Articolo 27 – Operazioni con parti correlate**

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti nonché con riferimento alla riserva di competenza in capo al consiglio di amministrazione applicabile alle operazioni di maggiore rilevanza, le

procedure adottate dalla Società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché: (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque, prima del compimento dell'operazione; (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile; (c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza; (d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata; (f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla Società.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 28 - Esercizi sociali e redazione del bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

### **Articolo 29 – Utili e dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione durante il corso dell'esercizio, in presenza delle condizioni di legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a favore dei soci.

È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 30 - Nomina dei liquidatori**

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e, in tali casi, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.





### Articolo 31 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge applicabili.

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "Impianti S.p.A." alla data del 13 gennaio 2023, a seguito della ulteriore parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 3 novembre 2022 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. n. 86769/18679).

Milano, 13 gennaio 2023

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops and a short horizontal stroke.

